Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 27 novembre 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 luglio 1952, n. **1641.**

Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli articoli 2, 3, 7, 13, 14, 17, 20, 21 e 23 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2. — *Definizione del sale agli effetti fiscali.* — Agli effetti di questa legge è considerato sale il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8 per cento.

Ai soli effetti dell'introduzione nel territorio della Repubblica, soggetto a monopolio, sono equiparati al sale i prodotti non destinati ad uso alimentare che contengono cloruro di sodio in quantità superiore al 25 per cento ».

« Art. 3. — *Estrazione e fabbricazione di sale da parte di privati.* — L'Amministrazione dei monopoli può autorizzare:

1) l'estrazione del sale dai giacimenti e dall'acqua di sorgenti, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per le industrie menzionate nell'art. 21. La concessione è subordinata al pagamento di un canone annuo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli;

2) la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare per il consumo nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, purchè la vendita ne sia riservata alla stessa Amministrazione dei monopoli, alle condizioni da essa stabilite di volta in volta;

3) la produzione di sale col metodo idrolitico nella preparazione degli estratti alimentari e dei condimenti per minestra. Sull'intero quantitativo di sale in essi contenuto è dovuto un diritto di monopolio da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Per la riscossione del diritto di monopolio il Ministro per le finanze può consentire l'abbonamento annuo ».

« Art. 7. — *Introduzione di sale per le industrie.* — Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo dell'art. 20, possono essere autorizzati dall'Amministrazione dei monopoli ad introdurre direttamente dalla Sicilia sale minerale comune, quando questo risulti indispensabile per le esigenze di tali industrie. L'introduzione è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo dell'art. 21 possono essere autorizzati dalla Amministrazione dei monopoli ad introdurre il sale comune direttamente dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalle isole minori ad esse adiacenti e dalle Colonie soltanto nella quantità occorrente per le rispettive industrie ».

« Art. 13. — *Introduzione di prodotti contenenti più del 25 per cento di sale.* — Può essere autorizzata l'introduzione dall'estero di prodotti contenenti più del 25 per cento di sale, purchè non siano destinati a scopo alimentare o curativo.

Sulla quantità di cloruro di sodio contenuta nei detti prodotti è dovuto un diritto di monopolio uguale al prezzo stabilito per il sale ad uso industriale ».

« Art. 14. — *Introduzione di prodotti salati.* — Le carni ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre sono ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro di sodio in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio.

L'introduzione dei prodotti suindicati è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio nella stessa misura e per la medesima quantità stabilite per la restituzione del prezzo del sale per gli stessi prodotti destinati alla esportazione ai sensi del successivo art. 23 ».

« Art. 17. — *Introduzione dei sali potassici per concimazione agricola.* — L'Amministrazione dei monopoli può consentire l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sali potassici per concimazione agricola anche se contengono oltre il 25 per cento, ma non più del 50 per cento, di cloruro di sodio.

Sulla quantità di cloruro di sodio eccedente il 25 per cento è dovuto un diritto di monopolio nella misura da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri ».

« Art. 20. — *Vendita di sale a prezzi speciali.* — Il sale è venduto a prezzi speciali alle industrie:

1) della salagione dei pesci;

2) della pastorizia;

3) della fabbricazione del ghiaccio e della preparazione dei gelati, dei vini spumanti e della birra;

4) della preparazione del presame o caglio;

5) della salagione delle budella;

6) della preparazione delle pelli;

7) della fabbricazione del sapone, delle candele, dei vetri e delle stoviglie;

8) della tintoria;

9) della incubazione dei bachi da seta.

E' venduto, altresì, a prezzi speciali il sale da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi.

Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo, può essere esteso ad altre industrie per le quali l'impiego del sale abbia particolare importanza, mediante decreto da emanarsi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze ».

« Art. 21. — *Vendita del sale a prezzo industriale.* — Il sale comune è venduto a prezzo industriale da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, alle industrie aventi per oggetto:

1) la preparazione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato, idrosolfito), del sodio metallico e del cloruro di ammonio;

2) la riduzione dei minerali, la fusione dei metalli e la lavorazione del ferro e dell'acciaio;

3) la produzione dei colori e delle materie intermedie per essa occorrenti;

4) la depurazione dell'acqua con la permutite o con sostanze analoghe per comportamento e funzione;

5) la preparazione dei concimi chimici per l'agricoltura e la preparazione del fluosilicato sodico;

6) la fabbricazione della gomma sintetica.

Lo stesso trattamento può essere esteso ad altre industrie assimilabili a quelle suindicate per la loro natura o per la loro importanza economica o perchè riconosciute di speciale interesse per la economia del Paese, mediante decreto da emanarsi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli.

L'Amministrazione dei monopoli ha la facoltà di escludere dal beneficio le industrie previste nel presente articolo, le quali in uno stesso stabilimento compiano altre lavorazioni per le quali non è concesso l'acquisto di sale a prezzo industriale ».

« Art. 23. — *Agevolazione per la esportazione dei prodotti salati.* — Per le carni ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne e di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre che si esportano all'estero dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, è concessa la restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale, nella misura e per la quantità stabilite con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

Con decreto Presidenziale, da emanarsi ai sensi della disposizione precedente, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, la stessa agevolazione può essere accordata ad altri prodotti esportati assimilabili a quelli innanzi indicati.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle provviste di bordo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1952.

Cessazione dall'incarico di alcuni commissari subliquidatori di zona degli Uffici provinciali autotrasporti in liquidazione, e sostituzione del commissario liquidatore per la zona toscana.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, che disciplina gli autotrasporti di cose e pone in liquidazione gli uffici, consorzi e compagnie preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 488, contenente norme per la liquidazione degli uffici, consorzi e compagnie preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1946, con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore, i vice commissari liquidatori e i subliquidatori di zona degli Uffici provinciali autotrasporti, ed è stata lasciata al Ministero del tesoro la facoltà di designare i rispettivi esperti finanziari;

Ritenuto che è stata ultimata la liquidazione degli uffici compresi nella 1ª, 3ª, 4ª, 5ª e 8ª zona rispettivamente in data 31 luglio 1950, 31 dicembre 1949, 28 febbraio 1951, 30 novembre 1950, 30 giugno 1950;

Ritenuto che, in dipendenza del trasferimento da Firenze del subliquidatore della settima zona Galanti ing. Ugo, il vice commissario Mondi dott. Giovanni ne ha assunto le funzioni il 1° luglio 1948;

Decreta:

Art. 1.

I signori Sofia ing. Lucio, Ricchino ing. Giovanni, Pizzorno ing. Alberto, Iannaccone ing. Luigi, Menè ing. Antonio cessano dall'incarico di subliquidatori della 1ª, 3ª, 4ª, 5ª e 8ª zona rispettivamente in data 31 luglio 1950, 31 dicembre 1949, 28 febbraio 1951, 30 novembre 1950, 30 giugno 1950.

A decorrere dalle stesse date cessano dall'incarico gli esperti finanziari della 1ª, 3ª, 4ª, 5ª e 8ª zona designati dal Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il sig. Galanti ing. Ugo con il 1° luglio 1948 cessa dall'incarico di subliquidatore della settima zona e le relative funzioni vengono assunte dal vice commissario Mondi dott. Giovanni.

Roma, addì 21 febbraio 1952

Il Ministro per i trasporti
MALVESTITI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1952
Registro n. 34 *bilancio Trasporti, foglio n.* 227. — LA MICELA

(5761)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1952.

Concessioni di piscicoltura in un tratto del fiume Sele.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604 e 3 del regio decreto-legge 11 aprile 1938,

n. 1183 ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio stesso anno n. 148 che detta norme per le concessioni di acque pubbliche, a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del 19 febbraio 1949 dei signori dott. Ottavio Maurano e ing. Raimondo Mormino intesa ad ottenere in concessione a scopo di piscicoltura, le acque del fiume Sele per il tratto da un chilometro dalla foce al Ponte della Scafa in località Barizzo;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Roma, dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Salerno;

Presa visione del deposito in numerario quietanza n. 151, 81283 di posizione, in data 17 dicembre 1951, di L. 20.000 (ventimila), effettuato alla Sezione della tesoreria provinciale di Salerno, Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 17 dicembre 1951 e dell'atto aggiuntivo al disciplinare in data 15 aprile 1952 stipulati presso la Prefettura di Salerno e l'annessa planimetria facente parte integrante dei documenti ora citati, nella quale la zona acquea da limitare risulta delimitata;

Decreta:

Vengono date in concessione di piscicoltura ai signori dott. Ottavio Maurano e ing. Raimondo Mormino le acque del fiume Sele per il tratto tra la foce del medesimo e il Ponte alla Scafa in località Barizzo.

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici, decorrenti dal 16 ottobre 1949, data della concessione provvisoria.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 10.000 (diecimila) e all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Salerno è incaricato dell'esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 30 giugno 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1952
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 35

(5642)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1952.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, ente morale con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale del 25 maggio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno stesso anno, col quale i signori sen. avv. conte Stefano Jacini ed il gr. uff. prof. ing. Cesare Chiodi furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, ente morale con sede in Milano;

Considerato che il sen. avv. conte Stefano Jacini è deceduto per cui occorre provvedere alla nomina del successore;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. prof. Giordano Dell'Amore è nominato presidente della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, ente morale con sede in Milano, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1952

Il Ministro: PELLA

(5838)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1952.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti i decreti Ministeriali 16 giugno 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio stesso anno, e 9 ottobre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 stesso mese ed anno, con i quali i signori prof. Domenico Tocchi ed il dott. Giuseppe Taticchi vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Perugia in sostituzione dei signori Alberto Apponi e Remo Rossini dimissionari;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale sono scaduti dalle rispettive cariche per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori conte ing. Alessio Conestabile Della Staffa e Pietro Buraglini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1952

Il Ministro: PELLA

(5839)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello Strumento di ratifica del Protocollo di emendamento alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944.

Addì 8 ottobre 1952, in base all'autorizzazione disposta con legge 25 giugno 1952, n. 876, è stato depositato in Montreal, presso il Segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, lo Strumento di ratifica dell'Italia relativo al Protocollo di emendamento alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, adottato a Montreal dall'assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale il 27 maggio 1947.

(5830)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gibellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 13 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1952, registro n. 25 Interno, foglio n. 294, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gibellina (Trapani) di un mutuo di L. 1.060.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5723)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 13 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 27, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alcamo (Trapani) di un mutuo di L. 77.590.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5724)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Calatafimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 13 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 24 è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Calatafimi (Trapani) di un mutuo di L. 4.338.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5725)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Poppi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 22, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Poppi (Arezzo) di un mutuo di L. 2.166 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5717)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno foglio n. 68, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Moiano (Benevento) di un mutuo di L. 449 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5718)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione

Fino a nuova disposizione, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Perugia, compresa nel comune di Assisi, delimitata dai seguenti confini:

nord: Rocchicinola;
est: foresta demaniale;
sud: Eremo delle Carceri di Assisi e foresta demaniale;
ovest: strada che da Assisi conduce al Santuario delle Carceri.

(5692)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità del personale del Genio civile

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Genio civile del Ministero dei lavori pubblici approvati con decreto. Ministeriale 8 gennaio 1952.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti al Ministero suddetto nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(5653)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Cessazione di attività per lavorazione di metalli preziosi

Si comunica che la ditta Petralli Gastone fu Alfredo, con laboratorio di oreficeria, già esercente in Firenze, ha cessato la sua attività.

I marchi di identificazione per metalli preziosi recanti il n. 174-FI sono andati distrutti per eventi bellici.

(5765)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1952, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dalla dottoressa Giancaspro Vincenza il 29 maggio 1950, contro il Ministero della pubblica istruzione per l'annullamento del provvedimento col quale in data 6 dicembre 1949 veniva negato al diploma di pedagogia e morale il valore di titolo abilitante per l'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole di avviamento.

(5782)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Vincenzo Cerulli di Pasquale, nato a Celenza Valfortore (Foggia) il 17 luglio 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lingue, letterature ed istituzioni europee conseguito presso l'Istituto superiore orientale di Napoli nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto superiore orientale di Napoli.

(5796)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza

Si avverte che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, secondo la situazione al 1° gennaio 1952.

(5798)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 252

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 25 novembre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	637,50
» Firenze	624,90	635,50
» Genova	624,92	639 —
» Milano	624,91	639,75
» Napoli	624,90	639 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,89	639,50
» Torino	624,93	639 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	639,25

Media dei titoli del 25 novembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68 10
Id. 3,50 % 1902	65,70
Id. 3 % lordo	71 —
Id. 5 % 1935	98,65
Redimibile 3,50 % 1934	77,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,875
Id. 5 % 1936	93,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,30

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 25 novembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . . . Lit. 624,90
1 dollaro canadese . . . . . . » 639,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1.749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 253

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 novembre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	639,75
» Firenze	624,90	635,50
» Genova	624,93	639,50
» Milano	624,94	639,50
» Napoli	624,90	639 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,92	639,375
» Torino	624,93	639 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	639,25

Media dei titoli del 26 novembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,95
Id. 3,50 % 1902	66 —
Id. 3 % lordo	71,50
Id. 5 % 1935	98,625
Redimibile 3,50 % 1934	77,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,75
Id. 5 % 1936	93,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,15

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 26 novembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . . . Lit. 624,93
1 dollaro canadese . . . . . . » 639,44

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1.749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	» franco svizzero

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 10 aprile 1952 è stato attivato l'ufficio fonotelegrafico di Sassa (L'Aquila) in collegamento con l'ufficio telegrafico principale di L'Aquila, a mezzo del circuito 6640.

(5837)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 OTTOBRE 1952

ATTIVO

Oro in cassa		L.	4.224.266.010,70
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca		»	1.772.798.105 —
Cassa		»	10.658.155.002,06
Portafoglio su piazze italiane		»	188.881.305.932,60
Effetti ricevuti per l'incasso		»	41.202.286,15
Anticipazioni		»	84.964.285.138,11
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione		»	463.305.000 —
Disponibilità in divisa all'estero		»	36.511.536.896,35
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato		»	32.037.861.361,01
Immobili per gli uffici		»	868.310.704 —
Debitori diversi		»	747.180.331.310,32
Partite varie		»	3.814.754.515,39
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee		»	100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie		»	342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L. 113.896.481.370 —		
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	» 31.245.348.495 —		145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro		L.	195.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato		»	5.277.764.930,11
Spese		»	18.746.932.056,95
		L.	1.918.281.639.113,75
Depositi in titoli e valori diversi		»	2.628.593.085.153,73
		L.	4.546.874.724.267,48
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	68.034.780,81
TOTALE GENERALE		L.	4.546.942.759.048,29

PASSIVO

Circolazione		L.	1.278.205.160.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca		»	14.836.901.564,45
Depositi in conto corrente liberi		»	35.507.722.523,99
Conti correnti vincolati		»	416.792.854.010,28
Creditori diversi		»	86.523.199.244,14
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria		»	7.169.111.868,93
Idem — *Fondo speciale art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325*		»	23.761.800.000 —
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L. 57.607.969.028,32		
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948 per la costituzione dei Fondi in lire al netto dei rimborsi	» 22.894.100.106,48		34.713.868.921,84
Rendite del corrente esercizio		L.	18.981.010.681,03
		L.	1.916.491.628.814,66
Capitale sociale	L. 300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	» 854.521.269,90		
Fondo di riserva straordinario	» 635.489.029,19		1.790.010.299,09
		L.	1.918.281.639.113,75
Depositanti		»	2.628.593.085.153,73
		L.	4.546.874.724.267,48
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	68.034.780,81
TOTALE GENERALE		L.	4.546.942.759.048,29

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

(5840)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Varianti alla graduatoria del concorso a duecentottantacinque posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1952, registro Finanze n. 16, foglio n. 279, con cui è stata approvata la graduatoria del concorso per esami a duecentottantacinque posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto l'art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, che estende ai congiunti dei caduti per servizio i benefici spettanti ai congiunti dei caduti in guerra;

Sentita la Commissione del concorso predetto e ritenuta la necessità, a seguito di istanza di un candidato, di procedere alla rettifica della graduatoria di cui sopra, includendo nell'elenco dei vincitori al 123° posto il congiunto di caduto per servizio Stancampiano Domenico, in quanto nel precedente decreto non venne valutata tale qualifica;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 13 giugno 1952, che approva la graduatoria del concorso per esami a duecentottantacinque posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, è rettificato come segue:

All'art. 2 il candidato Stancampiano Domenico, congiunto di caduto per servizio, viene collocato al n. 123 dell'elenco dei vincitori, con spostamento in avanti dei vincitori che precedono fino al 103° posto occupato dal candidato Lo Scudo Francesco che viene eliminato dall'elenco stesso.

All'art. 3 il candidato Lo Scudo Francesco viene collocato al primo posto nell'elenco degli idonei con retrocessione di un posto dei successivi idonei fino al candidato Ronconi Osvaldo che viene ad occupare nell'elenco stesso il 131° posto lasciato vacante dallo Stancampiano Domenico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per essere registrato.

Roma, addì 9 ottobre 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1952
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 165

(5834)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 8 maggio 1952, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo commissariato (registrato alla Corte dei conti addì 20 maggio 1952, registro n. 16 Ministero Difesa-Aeronautica, foglio n. 106) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 1952;

Decreta:

E' nominata la seguente Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato:

Presidente:
ten. generale C.C.r.c. in s.p.e. Giagheddu Antonio.

Membri:
prof. Fragali Michele;
prof. Codacci Pisanelli Giuseppe;
prof. Stammati Gaetano;
prof. Sperduti Giuseppe;
prof. Mazzei Vincenzo;
prof. Ripari Roberto;
colonnello C.C.r.c. in s.p.e. Ruccia Francesco;
capitano C.C.r.c. in s.p.e. Banci Giacomo.

Segretario senza voto:
capitano C.C.r.c. in s.p.e. Jacono Giuseppe.

A ciascuno dei membri della suddetta Commissione verranno corrisposti i compensi previsti dall'art. 5 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 ottobre 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti addì 28 ottobre 1952
Registro n. 52 Esercito, foglio n. 18. — TEMPESTA

(5816)

PREFETTURA DI CATANIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 11994-3ª dell'11 marzo 1952 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1946, concorso bandito con decreto prefettizio n. 29698, del 19 luglio 1947;

Visto l'altro decreto prefettizio n. 11995, in data 11 marzo 1952, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche alle vincitrici del suddetto concorso;

Considerato che le ostetriche Zamperi Maria e Niosi Maria Angela hanno rinunziato alla nomina per le condotte ostetriche rispettivamente assegnate di Randazzo (2ª condotta) e di Maletto;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla assegnazione delle sedi rimaste vacanti, tenuta presente la graduatoria anzidetta nonchè l'ordine di preferenza delle sedi richieste dalle concorrenti dichiarate idonee;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il regio decreto 22 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Alle ostetriche sottoelencate è assegnata la condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Pignataro Alfia: Randazzo (2ª condotta);
2) Piazza Aurea: Maletto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 27 ottobre 1952

Il prefetto: STRANO

(5785)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.